



CAMERA DEI DEPUTATI COMMISSIONE GIUSTIZIA
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)

Esame delle abbinare proposte di legge C. 594 D'ORSO, C. 735 GRIBAUDO, C. 751 D'ORSO,
C. 867 CALDERONE, C. 2432 PITTALIS, C. 2629 Governo e C. 2633 DORI
in tema di *"Riforma dell'ordinamento forense"*

Osservazioni su un particolare regime di incompatibilità

L'ANF - Associazione Nazionale Forense, in persona del suo Segretario Generale Sig. Giampaolo Di Marco, con il fattivo contributo del Avv. Alessandro Verzellesi, autore di un approfondimento sul tema oggetto delle presenti osservazioni, già audita in data 01.12.2025 con invio di un documento in pari data, ad integrazione del medesimo

preso atto

che in tema di disciplina delle incompatibilità, la proposta di riforma prevede l'ampliamento delle attività compatibili con la professione di avvocato, includendo l'esercizio di attività sportiva da parte di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi (leggansi "registri o elenchi per allenatori tecnici o atleti delle varie federazioni sportive, ma non Albi Professionali, qual è quello dei maestri di sci")

chiede

il seguente emendamento all'art. 2 lett. p) *"in relazione al regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione, prevedere: (omissis) lett. p 2.2 l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro, previa iscrizione nei relativi albi; con l'aggiunta delle parole "maestro di sci"*
o in alternativa al medesimo articolo e lettera, ma al punto 2.8 *"la professione di avvocato è compatibile: [...] p) 2.8 con l'attività di agente sportivo ovvero con l'esercizio di attività*

sportiva da parte di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi” con l’aggiunta delle parole: “e con l’esercizio della professione di maestro di sci”.

Motivi che giustificano il richiesto emendamento:

a) l’esigenza di colmare un evidente vuoto normativo, non essendo accettabile l’idea di una deliberata discriminazione tra il mondo degli sportivi iscritti in appositi registri o elenchi e quello dei maestri di sci per il solo fatto che questi ultimi sono iscritti in un albo professionale, rientrando quella del maestro di sci tra le professioni ordinistiche.

E’ ben vero che l’inquadramento giuridico del maestro di sci è eccezionale nel mondo dello sport, ma non si comprende comunque per quale motivo un insegnante di tennis, di pattinaggio, di pilates o di nuoto - quale tecnico federale lavoratore sportivo - o un allenatore di una squadra di calcio, di basket o di pallavolo potrebbe tranquillamente esercitare anche la professione forense, preclusa invece ad un maestro di sci, e a maggior ragione se si considera che l’attività di maestro di sci è per sua natura, a differenza di quelle citate ad esempio, prettamente stagionale e, anche durante la stagione invernale, non necessariamente svolta con continuità;

b) l’esigenza di salvaguardare diritti costituzionalmente garantiti di uguaglianza e di pari opportunità qualora la denunciata discriminazione fosse intenzionale.

I maestri di sci, in quanto esclusi, si trovano infatti in situazioni di svantaggio competitivo rispetto ad altri professionisti dello sport presenti sul mercato. E’ anche necessario rendere maggiormente compatibile l’ordinamento professionale forense con il diritto costituzionale alla libertà di iniziativa economica e al diritto di esercizio di una professione liberalmente scelta (cfr. art. 41 Cost. e art. 15 della Carta dei Diritti Fondamentali UE)

c) il valore altamente educativo e sociale, nonché di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme e il conseguente carattere culturale riconosciuto all’insegnamento dello sport in ogni sua manifestazione, quale nuovo valore costituzionalmente garantito e protetto ex art. 33 Cost. stante la recente introduzione dello sport nella Carta Costituzionale.

d) esigenza di affermazione dei principi del diritto dell’Unione Europea in tema di prestazione di servizi. La direttiva “Bolkestein” prevede che i professionisti non possano essere vincolati a esercitare in via esclusiva una determinata attività specifica e ha previsto che l’adozione di norme limitative dell’esercizio di attività diverse, anche in relazione alle professioni regolamentate, trovi giustificazione solo ed esclusivamente per garantire il rispetto di norme di deontologia e delle prerogative di concreta indipendenza e imparzialità dei professionisti.

(cfr. Direttiva 2006/123 CE art. 25 attuata in Italia con D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, che, se non rispettata dal Legislatore nazionale, può dare luogo a richieste risarcitorie allo Stato Membro dell'Unione da parte di ogni cittadino europeo che si ritenga danneggiato).

Il codice deontologico della professione di maestro di sci emanato dal COLNAZ è certamente non incompatibile con quello dettato per la professione di avvocato, anzi lo rafforza, imponendo al maestro-avvocato un doppio regime deontologico vincolante e, si evidenzia, l'attività di maestro di sci non è certamente un'attività squalificante, anzi l'esatto opposto dato anche il riconoscimento in tutto il mondo del titolo di "Maestro di Sci" e del suo prestigio, titolo collocato al più alto livello dell'insegnamento.

Non si comprende poi come la professione di maestro di sci possa in qualche modo minare in concreto l'indipendenza e l'imparzialità dell'avvocato, quando tale rischio è evidentemente riconosciuto insussistente per un allenatore o un maestro federale di qualsiasi altra disciplina sportiva, esercitata continuativamente sia a livello dilettantistico che professionistico, nonché per le altre professioni intellettuali protette espressamente citate come compatibili in via di eccezione (es. dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile, consulente del lavoro).

Il rischio concreto alla base della *ratio legis* giustificativa della previsione di incompatibilità è nel testo proposto dal CNF riconosciuto insussistente perfino per un amministratore di società di capitali e per un amministratore di condominio, quando invece al momento la legge in via di riforma prevede il contrario;

e) il regime di incompatibilità costituisce un ingiustificato, illogico, irragionevole e incomprensibile ostacolo allo sviluppo di entrambe le professioni in esame e, oltre a creare insanabili ed ingiustificate discriminazioni nelle prospettive di giovani studenti universitari sciatori che intendano perseguire le loro legittime aspirazioni in relazione ad altri studenti sportivi, arreca concreti e gravi danni a chi già si è speso con profitto in entrambi i percorsi formativi.

Infatti:

- da un lato verrebbero vanificati lunghi e impegnativi percorsi formativi, nonché sprecate preziose competenze acquisite, valide risorse umane e aspirazioni di realizzazione personale con differenti *chances* importanti per il mondo della montagna, degli sport invernali e del sistema del turismo, maturati da tanti giovani che stanno crescendo nel mondo nuovo e affiancando percorsi di studio universitario e di sport nell'ipotesi di loro scelta obbligata in via esclusiva dell'avvocatura;


- dall'altro lato, nell'ipotesi di scelta opposta tra le due, verrebbero invece sottratti al mondo dell'avvocatura dinamici elementi vitali di modernità e cambiamento, nonché di cultura e presidio del diritto nei vasti territori montani e nei contesti sociali sportivi, educativi e turistici.

Roma, 09.12.2025

A.N.F. Associazione Nazionale Forense

Il Segretario Generale

Avv. Giampaolo DI MARCO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. Di Marco". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the beginning.